

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ed Esame di Stato

a cura di Agostino Miele

La normativa sull'Esame di Stato 2018

L'Esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati con "Bisogni Educativi Speciali" (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale), deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite.

Di seguito vengono riportati i passaggi dell'Ordinanza Ministeriale che trattano in particolare i temi della disabilità e delle diverse tipologie di Disturbi dell'Apprendimento e di bisogni speciali, affinché coloro che sono impegnati nelle Commissioni di esame possano essere agevolati nel loro delicato compito. A seguire, e con lo stesso fine, vengono riportate le principali norme legislative e le indicazioni di carattere amministrativo da tenere presenti per affrontare e risolvere eventuali situazioni problematiche.

MIUR, Ordinanza ministeriale n. 350, 2 maggio 2018

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2017/2018¹

[...]

1. Candidati interni (art. 2 del O.M. n. 350/2018)

[...]

7. L'esito della valutazione si rende pubblico all'albo dell'istituto sede d'esame:

- Se positivo, si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;

Tutti i voti, se l'esito è positivo, vengono pubblicati insieme al credito parziale e totale e riportati su pagelle e registro generale dei voti.

¹ In corpo minore è inserito un commento agli articoli dell'O.M. n. 350/2018 a cura di Agostino Miele.

- Se negativo, si riporta solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e punteggi.

Per i candidati non ammessi, tutti i voti devono essere riportati solo sulle pagelle e sul registro generale dei voti e non sul tabellone da esporre all'albo. Questi alunni hanno diritto di conoscere i propri voti e comunque i genitori devono essere informati dell'esito negativo prima della pubblicazione dei tabelloni.

8. L'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico differenziato indicato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi, sulla base di motivata e puntuale deliberazione del Consiglio di classe, a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al PEI esclusivamente nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
9. L'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del Consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per tutti gli studenti, esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento

nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. [...]

Il citato art. 6, comma 6 del D.M.5669/11 recita così: “Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe, essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di Esame di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n.323/1998.”

La norma si riferisce pertanto **solamente** ai candidati che hanno seguito un percorso differenziato e **non** ai candidati con DSA per i quali sia stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato che prevedesse solo misure compensative e non dispensative e che quindi hanno svolto interamente i programmi curricolari, sebbene magari per obiettivi minimi.

I candidati con percorso differenziato possono accedere solo alla certificazione e non al diploma: essi sono ammessi agli esami in questi termini sulla base di motivata e puntuale deliberazione del Consiglio di classe.

2. Riunione preliminare (art. 15 del O.M. n. 350/2018)

[...]

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/Commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

[...]

h) documento del Consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 22, in particolare individuando gli alunni con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate;

[...]

La Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d'esame è la seguente.

Alunni in possesso di certificazione della legge 104

La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la Commissione d'esame ai sensi dell'Art. 6, comma 1, ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto, attraverso un'apposita relazione, informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura.

- Descrizione del deficit e dell'handicap
- Descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
 - c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
 - d) percorsi equipollenti eventualmente svolti
 - e) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline
 - f) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
 - g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione
- Esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
 - a) con quali tecnologie
 - b) con quali strumenti
 - c) con quali modalità
 - d) con quali contenuti
 - e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge
- Eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
 - a) quale tipo di prova si richiede
 - b) quale tipo di assistenza e con quali compiti
 - c) quale durata per le prove scritte

Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (legge 170)

Il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Il Consiglio di classe potrebbe compilare una scheda di presentazione dell'allievo strutturata come segue.

- Presentazione dell'alunno:
 - a) indicare la diagnosi e le difficoltà connesse
 - b) descrivere le relazioni all'interno del gruppo classe
 - c) descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento
 - d) descrivere la consapevolezza dell'alunno in relazione al proprio disturbo
- Metodologie didattiche:
 - a) descrivere le metodologie messe in atto dal Consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione
 - b) elencare le misure dispensative e gli strumenti compensativi
- Strumenti e criteri di verifica:
 - a) elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche
- Indicazioni per le prove degli Esami di Stato:
 - a) descrivere le tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi
 - b) indicare i tempi, le modalità e le griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il colloquio

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013)

Per questi alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato. Vengono tenute in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto un apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato e una eventuale scheda di presentazione dei candidati. Per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Il Consiglio di classe potrebbe compilare una scheda di presentazione dell'allievo strutturata come segue.

- Presentazione dell'alunno:
 - a) Indicare le difficoltà connesse con i bisogni educativi specifici
 - b) descrivere le relazioni all'interno del gruppo classe
 - c) descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento
- Metodologie didattiche:
 - a) descrivere le metodologie messe in atto dal Consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione
 - b) elencare gli strumenti compensativi
- Strumenti e criteri di verifica:
 - a) elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche
- Indicazioni per le prove degli Esami di Stato:

- a) descrivere le tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi
- b) Indicare i tempi, le modalità e le griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il colloquio

3. Esami dei candidati con disabilità **(art. 22 del O.M. n. 350/2018)**

Le fattispecie di alunni con disabilità sono sostanzialmente tre.

1. Alunni con disabilità tali da non impedire lo svolgimento, seppur per obiettivi minimi, dei programmi ministeriali, essi svolgono le prove in modo anche diverso e accedono al diploma.
2. Alunni con disabilità che hanno seguito un percorso differenziato sul quale sono stati comunque valutati: essi svolgono prove differenziate predisposte dalla Commissione e non accedono al diploma ma ad una certificazione delle competenze acquisite.
3. Alunni con disabilità che hanno seguito fino anche al penultimo anno un percorso differenziato ma che nell'ultimo sono "rientrati" nel percorso ordinario svolgendo, anche se per obiettivi minimi, i programmi ministeriali: essi svolgono le prove in modo anche diverso e accedono al diploma.

Agli atti deve essere trasmessa tutta la documentazione relativa all'alunno con disabilità per fare in modo che la Commissione possa verificare se il candidato può svolgere le stesse prove degli altri o se invece devono essere predisposte prove equipollenti o differenziate; se ha bisogno di strumentazione particolare o no; se ha bisogno di tempi diversi, più lunghi; se ha bisogno di assistenza di personale specializzata. Le prove dell'Esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche, e questo vale anche per l'assistenza allo studente.

Le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno "seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e precisamente:

- docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, collaboratori scolastici, ecc.
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL., o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie"

Per i candidati esterni diversamente abili, in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92, si applica la stessa normativa valida per i candidati interni.

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia

e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.

2. Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
3. Per la predisposizione delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento, la Commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
4. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

Le prove equipollenti devono poter accertare il possesso di competenze, conoscenze e capacità idonee per il rilascio del diploma. Per prove equipollenti si intende quanto segue.

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con **"mezzi diversi"**: ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in **"modalità diverse"**: ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie.
- **La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.**

Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore.

Per quanto riguarda il personale esperto di cui si può avvalere la Commissione per la predisposizione delle prove equipollenti è opportuno che sia quello che normalmente nel corso dell'anno ha seguito il candidato. Tale personale può

fornire alla Commissione gli elementi necessari per la predisposizione delle prove, per la revisione o per la conduzione del colloquio.

5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per quei candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Considerato che i testi vengono trasmessi online, è molto più semplice che il Presidente, una volta scaricato il testo della 1° e della 2° prova scritta, nel predisporre le copie per i candidati della Commissione, provveda direttamente ad ingrandirne una secondo la percentuale necessaria.

8. Per i candidati che non conoscono il codice braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura Tecnica Esami di Stato del Ministero la percentuale di ingrandimento. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

L'art. 6 comma 3 del Regolamento afferma che "i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli Esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è

preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

9. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (PEI differenziato) e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle Commissioni sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe.
10. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.
11. Per tutti i candidati di cui al presente articolo, il riferimento all'effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

I candidati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico differenziato che non consente di acquisire la preparazione necessaria per il conseguimento del diploma, svolgeranno prove differenziate coerenti con il percorso svolto e dichiarato dal Consiglio di classe, predisposte dalla Commissione, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite.

A questi alunni, che non conseguiranno il diploma, sarà rilasciata un'attestazione che illustri il percorso compiuto e gli esiti raggiunti.

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe. Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

12. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee Guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'Esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Diverso è il caso degli alunni che in terza e/o in quarta hanno seguito un PEI mentre in quinta il Consiglio di classe ha ritenuto che potessero svolgere il programma della classe; in questo caso l'alunno va trattato alla stregua di tutti gli altri, quindi valutato nelle singole discipline e, se ne ricorrono le condizioni, ammesso agli esami con attribuzione del relativo credito scolastico.

La norma precisa che per gli anni precedenti – terza e/o quarta – il credito scolastico va attribuito sulla base delle votazioni finali conseguite con riferimento al PEI. La ratio è chiara: per l'alunno con disabilità va valutato il suo percorso personale, soprattutto se ha determinato una crescita tale da consentirgli di convergere sui programmi ministeriali.

4. Esame dei candidati con DSA o BES (art. 23 del O.M. n. 350/2018)

La necessità di predisporre un articolo specifico deriva dalla diffusa, maggiore sensibilità sul tema e dalle sempre più numerose richieste di riconoscimento di DSA che hanno determinato la nascita di norme più precise.

In brevissima sintesi si possono avere due fattispecie di alunni con DSA certificati secondo norma.

1. Alunni per i quali sono stati predisposti e attivati strumenti compensativi e che hanno svolto il piano di studi normali, usufruendo di prove diversificate ma con valutazione in tutte le materie. Essi accedono al diploma.
2. Alunni per i quali sono stati predisposti e attivati strumenti dispensativi e che hanno quindi svolto un percorso di studi personalizzato, usufruendo di prove diversificate ma senza valutazione in una o più materie. Essi non accedono al diploma ma ad una certificazione delle competenze acquisite.

1. La Commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico, nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti

compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

È questo il primo elemento fondamentale: il Documento del Consiglio di classe deve fare riferimento alla presenza in Commissione di un alunno con DSA; nello stesso Documento il caso non va trattato in quanto è bene ricordare che tale atto è pubblico e deve essere fornito a tutti gli alunni. Invece la documentazione relativa all'alunno con DSA va allegata a parte solo per la Commissione. Oltre al Piano Didattico Personalizzato vanno forniti alla commissione quanti più documenti è possibile sia per la comprensione del disagio sia per come esso è stato affrontato nel corso dell'anno scolastico: queste indicazioni, se non cogenti, sono certamente elementi che la Commissione non può negare o rifiutare per evitare di mettere il candidato in condizioni di partenza negative.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione

delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 22.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera Commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla Commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12

luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovranno sostenere una prova orale sostitutiva della prova scritta. I risultati della prova orale relativa alla lingua straniera coinvolta nella seconda prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla seconda prova scritta.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla Commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

I candidati con altre situazioni di difficoltà hanno diritto all'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato, analogamente a quanto accade per gli alunni con DSA. Per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia con quanto previsto per gli alunni con DSA, solo nel caso in cui siano già stati usati per le verifiche in corso di anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

[...] Roma, 2 maggio 2018

Appendice

Principali norme di riferimento

Circolare Ministeriale n. 262, 22/09/1988

Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

Legge n. 104, 05/02/1992

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Si veda, in particolare, l’Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d’esame.

MIUR Ordinanza Ministeriale n. 90, 21/05/2001

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001. *Si veda in particolare articolo 15 “Valutazione degli alunni in situazione di handicap” e articolo 16 “Pubblicazione degli scrutini”.*

MIUR Circolare Ministeriale n. 125, 20/07/2001

“Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap”.

La circolare presenta in allegato il modello di Attestato di credito formativo per gli alunni in situazione di handicap che non conseguono il diploma di Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323) e il modello certificato di credito formativo rilasciato agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte. (art15 dell’O.M. del 21.5.2001, n.90).

DPR n. 122, 22/06/2009

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

Legge n. 170, 08/10/2010

Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 18 ottobre 2010, n. 244)

MIUR DM n. 5669, 12/07/2011

Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico

MIUR Direttiva del 27/12/2012

Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

MIUR CM n. 8, 06/03/2013

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes)

MIUR Nota n. 1551, 27/06/2013

Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013

MIUR Nota n. 2563, 22/11/2013

Strumenti di intervento alunni BES A.S. 2013-2014 – Chiarimenti

MIUR O.M. n. 350, 2/05/2018

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 2017/2018.